



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 5 settembre 2013

Protocollo: 103913/R.U.

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Provinciali
LORO SEDI

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Allegati:

E, per conoscenza

Alla Direzione Centrale Tecnologie per
l'Innovazione
SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Direzione legislazione tributaria e
federalismo fiscale
ROMA

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Ispettorato Generale per la finanza delle
Pubbliche Amministrazioni
ROMA

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
(fax 06/5923713)

All'ENI
P. le Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All'Assopetroli
(assopetroli@confcommercio.it)

Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni, 26
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri
(assocostieri@assocostieri.it)

All'Assogasliquidi
(assogasliquidi@federchimica.it)

Alla Confcommercio
(confcommercio@confcommercio.it)

Alla Confesercenti
Via Farini, 5
(Fax 06/4746556)

All'Assonime
(assonime@assonime.it)

OGGETTO: DPCM 26 luglio 2013 – “Determinazione dell’aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione”- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.08.2013.

Con riferimento al DPCM 26 luglio 2013 indicato in oggetto, con nota prot. n. 100928/R.U. del 27.08.2013 sono state fornite istruzioni concernenti le modalità di versamento dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, da effettuare a far data dalla scadenza prevista per il 16 settembre 2013.

Al riguardo, si rileva che il Decreto in questione comporta alcune modifiche degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, tra i quali la presentazione in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, di cui al D.L. n. 262/2006 convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006.

Tenuto conto delle diverse tempistiche previste in relazione alla tipologia di operatori ai fini delle predette trasmissioni e attesa l’opportunità di evitare eventuali disallineamenti contabili, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, dell’art. 3 della L. 27.07.2000, n. 212 “Statuto del contribuente”, è stato individuato un nuovo termine per la decorrenza delle nuove modalità di versamento.

In conseguenza di quanto sopra, il penultimo capoverso della nota prot. n. 100928/R.U. del 27.08.2013 è da intendersi così modificato:

“A far data dal **1° novembre 2013**, salvo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 2011 n.70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, i versamenti dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:

- sul capitolo/articolo 1409 “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi” in caso di versamento in Tesoreria (o tramite conto corrente postale);
- utilizzando il codice tributo 2804 in caso di versamento con modello F/24 Accise.”

Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare massima diffusione delle presenti istruzioni all’utenza interessata

F.to Il Direttore Centrale ad interim
Ing. Walter De Santis